



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
SERVIZI per l'ENOGASTRONOMIA e l'OSPITALITA' ALBERGHIERA
"FILIPPO DE CECCO"**

SEDE: 65127 PESCARA - Via dei Sabini 53 - tel. 085 690747 - fax 085 690442
SUCCURSALE: 65127 PESCARA - Via Italica, 35 - tel. e fax 085 65531 - 65113
LABORATORI: 65129 PESCARA - Via Tirino, 67 - tel. 085 690950 - fax 085 9189898
www.alberghierodececco.gov.it - e_mail: perh010006@istruzione.it - perh010006@pec.istruzione.it



Visti:

- l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- la Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- la C. Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- la Direttiva PCM 14/12/1995;
- la Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4;
- la Legge 28/12/2001, n.448 art. 52;
- il DPCM 23/12/2003;
- l'art. 51 della Legge n. 3 dd. 16 gennaio 2003;
- la Legge finanziaria 2005;
- il D.L.vo 81/ 2008;
- il CCNL 2006-07;
- il D. L.vo 165 30/03/2001;
- la Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e in particolare l'art. 4 che porta nuove regole in materia di " Tutela delle salute nelle scuole",

Considerate:

- le finalità educative della scuola relativamente all'educazione alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la necessità di garantire ambienti salubri, proteggendo i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- l'opportunità di promuovere strategie di formazione/informazione anche attraverso l'esempio;
- l'esigenza di una collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione,

il Dirigente Scolastico

emana il seguente

Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo

Art. 1 - LOCALI E SPAZI IN CUI E' APPLICABILE IL DIVIETO

E' stabilito il **divieto di fumo** in tutti i locali delle sedi dell' Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Filippo De Cecco" (ingressi, cortili e aree esterne, atri, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, archivi, biblioteche, aule speciali, palestre, sale per riunioni, laboratori...)

Il divieto di fumo si estende anche all'uso delle sigarette elettroniche.

Art. 2 - AFFISSIONE DEL DIVIETO

Nei locali in cui vige il divieto di fumo deve essere affisso in maniera visibile un cartello di divieto di fumo contenente:

- a) la scritta "VIETATO FUMARE";

- b) l'indicazione della norma che impone il divieto (L. 11/11/1975, n. 584 - L. 16/01/2003, n. 3, art. 51);
- c) le sanzioni applicabili;
- d) il/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto e di contestare le relative infrazioni;
- e) le autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Art. 3 - SOGGETTI PREPOSTI ALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

I soggetti a cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto e contestare le infrazioni commesse nei locali, negli uffici e nelle strutture presso ciascuna sede, sono individuati dal Dirigente Scolastico e da esso delegati con apposita nomina. Ai soggetti di cui sopra sono assegnati i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- contestare l'infrazione e verbalizzare su apposito modulo;
- notificare tramite il Dirigente Scolastico o un suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare.

Art. 4 - VERBALIZZAZIONE, CONTESTAZIONE E NOTIFICA DELLE INFRAZIONI

A norma dell'art. 7 Legge n. 584 dd. 11/11/1985 così come sostituito dall' art. 52 c.20 della L. finanziaria 2002 , chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie da 27,50 a 275,00 Euro; la sanzione è raddoppiata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di minori fino ai dodici anni.

Per gli studenti sorpresi a fumare a scuola, si procederà inoltre a notificare ai genitori l'infrazione della norma.

Le sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato come da Legge 8 novembre 2013 n. 128 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – IPSEOA "F. DE CECCO" – PESCARA).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 Euro.

Art. 5 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere ogni iniziativa rivolta a sensibilizzare tutta la comunità scolastica sui danni da fumo e sui metodi da adottare per smettere di fumare.

La Funzione Strumentale "Promozione del successo scolastico" è incaricata di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni, che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili per rendere efficace il seguente regolamento.

Art. 6 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni sulle leggi vigenti.

Il presente regolamento è composto da n. 6 articoli.

Pescara, 17.9.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra DI PIETRO